



Ordinanza n. 90 del 07 AGOSTO 2025

Oggetto: Manifestazioni estive 2025. **Disciplina a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.**  
IL SINDACO

**Premesso** che, come consuetudine anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva sono stati programmati eventi e iniziative che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti ed elevato afflusso di pubblico sul territorio comunale;

**Considerato** altresì che le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio dei contenitori stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

**Ritenuto** necessario adottare idonee misure di prevenzione a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza delle persone durante lo svolgimento della manifestazione disponendo misure cautelari e prescrizioni posto che non ricorrono esaurienti disposizioni specifiche in materia salvo quanto previsto in via generale per la sicurezza pubblica;

**Sentito** il parere dei competenti uffici comunali;

**Visto** il D. Lgs n. 267/2000;

**Vista** la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/001991/2017/1

#### ORDINA

**A tutti gli esercizi pubblici e agli organizzatori di eventi che somministrano alimenti e bevande di fornire esclusivamente i prodotti in contenitori monouso, con il divieto di somministrare in bicchieri o bottiglie di vetro dal periodo dal 08 AGOSTO 2025 AL 30 SETTEMBRE 2025 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 6.00;**

**Tale divieto non trova applicazione:**

**qualora la vendita con la conseguente consumazione avvenga esclusivamente all'interno dei locali autorizzati alla somministrazione e/o nelle aree in concessione di suolo pubblico con tavolini, e altre strutture autorizzate.**

**In caso di asporto dai suddetti locali, negli orari fissati dalla presente dovranno essere travasate in bicchieri monouso;**

**E' fatto obbligo in tutti gli esercizi di esporre il cartello di avviso recante l'informativa di cui trattasi per l'utenza;**

Nel periodo indicato la cittadinanza ed il pubblico in generale dovrà osservare le seguenti condizioni:

è fatto divieto, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità competente, di accendere fuochi, o di fare uso di fiamme libere nel corso delle manifestazioni, lanciare razzi o petardi, accendere fuochi d'artificio e in genere effettuare esplosioni od accensioni pericolose salvo apposita autorizzazione dell'Autorità competente;

**i minori che assistono alla manifestazione dovranno essere accompagnati ed adeguatamente sorvegliati dai soggetti a ciò legittimati;**

il pubblico dovrà stazionare esclusivamente negli spazi a ciò destinati e nel corso degli spostamenti non dovrà impegnare le aree destinate ai veicoli partecipanti alla gara ed ai mezzi logistici di assistenza e di soccorso.

#### DISPONE

**Ai sensi dell'art.7-bis del D. Lgs. n.267/2000 e s. m. i. in caso di inottemperanza i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissata euro 50,00 salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento di cui all'art. 650 del C. P. in caso d'inottemperanza rimanendo salva l'applicazione delle sanzioni e procedure di**



**legge per tutti i casi non disciplinati dalla presente.**

L'Area Affari Generali ed Affari Sociali disporrà la pubblicazione della presente nei modi di legge, la notifica di copia al Prefetto di Messina, alla locale Stazione Carabinieri, alla locale Distaccamento del Corpo Forestale e la trasmissione di copia agli uffici comunali interessati. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare per la sua esecuzione.

**AVVERTE CHE**

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sicilia, Sezione Staccata di Catania, nei modi e termini previsti dalla Legge n.1034/1971 e s. m. i., o al Presidente della Regione Sicilia nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n.1199/1971 e s. m. i. (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione).

IL SINDACO

Dr. Francesco Paolo Cortolillo

